

[Vai al contenuto principale](#)

[> Avvisi](#)

[> Bandi](#)

[> Eventi](#)

[> Tutti i servizi](#)

**Direzione Generale
Ambiente, Energia e Reti**



Obbligo di copertura di una percentuale del fabbisogno energetico degli edifici con fonti rinnovabili

La l.r. 4/2012 (Piano Casa) prevede, all'art. 5 comma 5 (Sostituzione del patrimonio edilizio esistente) e all'art. 6, comma 6 (Interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione di edilizia sociale), l'approvazione entro il 15 maggio 2012 di una dgr che definisca le modalità di soddisfacimento degli obblighi in materia di fonti rinnovabili, previsti all'allegato 3 del D.Lgs 28/2011.

Gli obblighi definiti dall'art.11 D.Lgs. 28/2011 (copertura dei consumi energetici con percentuali minime di fonti rinnovabili) non sono di chiara attuazione, per quanto siano entrati in vigore dall' 1.6.2012 e siano vincolanti per il rilascio del titolo edilizio nel caso di nuovi edifici ed edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante (con qualsiasi destinazione d'uso: residenziale, terziario, industriale).

Le criticità derivano dal fatto che il D.Lgs. 28/2011 non definisce le modalità per calcolare:

- **consumi finali** per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria: l'ipotesi ad oggi più esplorata è quella di ragionare in termini di **fabbisogno di energia**, riferendosi alle procedure già definite e utilizzate nell'ambito dell'efficienza energetica in edilizia (Certificazione energetica), ma ad oggi il Ministero dello Sviluppo Economico non si è espresso in maniera definitiva;

- **fabbisogno di energia per il raffrescamento**: ad oggi non esiste una procedura riconosciuta per tale calcolo. La relativa norma tecnica è stata disconosciuta ed è inapplicabile "de facto".

La DG Ambiente ha avviato un confronto con Cestec, il Comitato Termotecnico Italiano e il Ministero dello Sviluppo Economico, in modo da sviluppare una metodologia di calcolo condivisa.

Nell'attesa di poter fornire indicazioni puntuali, si ritiene che i Comuni, ai fini del rilascio del titolo edilizio, possano verificare il rispetto degli obblighi previsti dall'allegato 3 del D.lgs. 28/2011 secondo i criteri che ritengono più opportuni, chiedendo anche ai progettisti di dimostrare le considerazioni e le procedure che sono alla base della loro dichiarazione di conformità agli obblighi previsti dal suddetto decreto.

Condividi questa pagina

